



COMUNE DI ASSEMINE

PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE – TRIBUTI
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL MERCATINO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO

“Antigorias e Prendas in Sant'Andria”

INDICE

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA

ART. 4 – PERIODICITA'

ART. 5 - AREA DI SVOLGIMENTO

ART. 6 – SPAZI ESPOSITIVI

ART. 7 – ORARI

ART. 8 – REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

ART. 9 – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

ART. 10 - ATTIVITA'

ART. 11 – TRIBUTI COMUNALI

ART. 12 – OBBLIGHI

ART. 13 – DIVIETI

ART. 14 – COMMISSIONI DI MERCATO

ART. 15 – VIOLAZIONI E SANZIONI

ART. 16 – NORME FINALI

ART. 17 – ALLEGATI – CARTOGRAFICA – CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL SITO

ART.1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della legge regionale n° 5/2006 e delle deliberazioni Giunta Regionale n° 53/15 del 2006, n° 15/15 del 2007.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori;
3. L'organizzazione del mercato è esclusiva competenza dell'Ente.

ART.2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato dell'usato e dell'antiquariato denominato "Antigorias e Prendas in Sant'Andria";
2. L'inosservanza alle norme di cui al presente Regolamento è sanzionata ai sensi del successivo art. 15.

ART. 3

TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA

1. Il mercato è istituito come "mercato dell'usato e antiquariato".
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all'assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente beni mobili usati e di antiquariato rientranti nelle seguenti merceologie:
 - a) Mobili;
 - b) Opere di pittura, di scultura e di grafica;
 - c) Ceramiche, vetri, accessori di arredamento;
 - d) Silver-plate;
 - e) Tappeti ed arazzi;
 - f) Tessuti;
 - g) Statue per giardini ed elementi di architettura;
 - h) Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
 - i) Atlanti e mappe;
 - j) Manoscritti e autografi;
 - k) Materiale per la scrittura e relativi accessori;
 - l) Monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
 - m) Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
 - n) Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
 - o) Pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola;
 - p) Abbigliamento ed accessori per la persona;
 - q) Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
 - r) Articoli da fumo;
 - s) Militaria ed onorificenze;
 - t) Attrezzi da lavoro;
 - u) Ricambi di autoveicoli d'epoca ed accessori di espositori esclusivamente iscritti all'Asi (Automobili Storiche Italiane).
3. Sono inoltre ammessi, indipendentemente dall'età, le seguenti merci:
 - A. Oggetti di filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
 - B. Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
 - C. Cartoline e fotografie;
 - D. Minerali e pietre da collezione;

- E. Oggetti di collezionismo di recente fabbricazione;
 - F. Oggetti di artigianato artistico e tipico della Sardegna;
 - G. Opere di pittura, scultura e grafica;
 - H. Opere artistiche dell'ingegno (hobbistica).
4. Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non dall'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.
 5. Si intendono oggetti usati tutti quei beni mobili che, subito il loro naturale impiego, sono ancora più o meno suscettibili d'uso, appartengono ad una cultura o civiltà del passato anche recente e, normalmente, non sono più reperibili attraverso i normali canali commerciali e comunque con non meno di venti anni di vita.
 6. Si intendono oggetti di modernariato tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative e della arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche da design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico e, comunque, con non meno di venti anni di vita.
 7. La tipologia di merce suindicata può essere integrata con deliberazione di Consiglio Comunale, previo parere della Commissione di Mercato di cui al successivo art. 14.

ART. 4 PERIODICITA'

1. Il mercato ha luogo il terzo sabato di ogni mese escluso il mese di agosto. La predetta individuazione della giornata del sabato, all'interno del mese di riferimento, potrà essere oggetto di modifica a seguito della conclusione della fase sperimentale, durante la quale si dovrà verificare l'andamento delle presenze degli avventori a motivazione della scelta da adottare. Eventuali ulteriori modifiche, di individuazione della giornata di mercato, verranno apportate con atto della Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la periodicità di svolgimento dell'attività in argomento all'interno dell'area mercatale.
3. Il Comune mantiene tutti i propri compiti istituzionali e le funzioni autorizzatorie: controllo, verifiche, ispezioni, riscossione canone e quant'altro rientri nella potestà discrezionale del Comune che derivi da norme nazionali e/o regionali.

ART. 5 AREA DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato ha luogo nell'area mercatale individuata nella Piazza Sant'Andrea
2. Si individua nella misura massima del 20 per cento il numero dei posteggi e le rispettive dimensioni da riservare per attività istituzionali, o come aree di distribuzione di prodotti realizzati da soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso enti o organizzazioni, costituite non a fini di lucro, operanti in tale ambito oppure, da scolaresche con finalità di finanziamento per la scuola medesima o aventi scopi umanitari.
3. E' fatto divieto di autorizzare, all'interno dell'area mercatale, la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti enogastronomici.

ART.6 SPAZI ESPOSITIVI

- a) In applicazione alla normativa di cui all'art. 1 la misura dei posteggi è stabilita in rapporto alla merceologia dei prodotti esposti, suddivisi come di seguito indicati e comunque non superiori a mq. 15 (quindici):

- a. Metri 4 di lunghezza per metri 3 di profondità;
 - b. Metri 3 di lunghezza per metri 2 di profondità;
 - c. Metri 2 di lunghezza per metri 1,5 di profondità;
- b) I posteggi disponibili sono fissati in numero 70 fatte salve le riserve di cui all'articolo 5, da assegnare ad altrettanti operatori, così suddivisi:
- n° 10 da Metri 4 di lunghezza per metri 3 di profondità;
 - n° 30 da metri 3 di lunghezza per metri 2 di profondità;
 - n° 30 da metri 2 di lunghezza per metri 1,5 di profondità
- c) Ogni posteggio sarà numerato da 01 a 70, nel rispetto delle dimensioni di cui alla planimetria allegata al presente regolamento.

ART. 7

ORARI

1. L'orario di vendita svolgimento del mercato è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
2. Per lo svolgimento delle varie operazioni mercatali dovranno essere osservati i seguenti orari:
 - a) Occupazione del posteggio - dalle ore 7,30 alle ore 8,15;
 - b) Ultimazione operazioni allestimento e sgombero dei carrelli dall'area di mercato - entro le ore 8,15;
 - c) Sgombero del posteggio – dalle ore 13,30 alle ore 14,15;
3. Nel caso in cui i posteggi non vengano occupati dagli aventi diritto entro le ore 8,15 l'operatore sarà considerato assente e, il posteggio sarà riassegnato, ad altro operatore, dagli addetti alla polizia municipale secondo le modalità specificate dalla normativa di cui all'art. 1 e secondo le disposizioni dettate dal presente regolamento di cui all'art. 8. L'allestimento del banco dovrà essere ultimato entro un'ora dall'assegnazione.
4. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente Regolamento.
5. Non sono ammesse miglorie o scambio del posteggio assegnato.
6. Il deposito delle attrezzature e/o merci non è sottoposto a vigilanza da parte degli operatori di polizia municipale né a responsabilità dell'Ente;
7. Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.
8. L'Ente non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o ragione.

ART. 8

REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dagli addetti della Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

La presenza nei mercati viene registrata tutte le volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Sono da considerare presenti soltanto quegli operatori che, entro l'orario stabilito, possano esibire il titolo autorizzatorio, le attrezzature e le merci.
2. Qualora l'operatore, per sua rinuncia, non svolga attività di vendita nel posteggio occasionalmente libero, assegnatogli nel mercato, la registrazione della presenza non ha luogo.

3. Considerata la tipicità degli articoli presenti nel mercato l'eventuale possibilità di assegnazione provvisoria agli spuntisti sarà, preventivamente, valutata *esclusivamente* dal servizio competente al rilascio delle autorizzazioni, previo accertamento delle presenze maturate, dei requisiti soggettivi ed oggettivi. E' fatto divieto di assegnazione provvisorie senza il preventivo accertamento dei requisiti suindicati da parte del servizio competente al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 9

CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di cui all'art. 1.
3. Nel caso di richieste concorrenti saranno applicati i criteri di priorità stabiliti dalla normativa regionale.

ART. 10

ATTIVITA'

1. Ai sensi dell'art. 247 del R.D. 6.5.1940, n° 645, come modificato dal D.P.R. 28/05/01, n° 311, per i beni non di modico valore è fatto obbligo all'operatore di munirsi della presa d'atto o D.I.A. di cose antiche e usate di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S. (R.D. 777/31). Ai fini del presente Regolamento per modico valore si intende quello non superiore a € 500,00.

ART. 11

TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa o canone occupazione suolo pubblico e alla tassa smaltimento rifiuti o tariffa igiene ambientale (TIA) stabilite con deliberazione dal preposto organo comunale.
2. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti a pagar prima del ritiro della concessione di posteggio, e poi negli anni successivi, con le modalità stabilite dal comune, il canone per tutto l'anno e secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
3. L'assenza dal mercato per qualsiasi motivo o la decadenza del posteggio non danno diritto al rimborso di quanto versato.

ART. 12

OBBLIGHI

1. Gli operatori che partecipano al mercato devono:
 - a) Accedere all'interno della piazza esclusivamente con carrelli per il trasporto delle merci;
 - b) Rispettare le normative in materia fiscale;
 - c) Rispettare gli orari;
 - d) Provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce adottando modalità tali da evitare per quanto possibile di impedire il movimento agli altri e rispondendo di eventuali danni a terzi;
 - e) Occupare esclusivamente il posteggio assegnato e rispettare le misure dello stesso;
 - f) Rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti;
 - g) Rilasciare, su richiesta, agli acquirenti adeguata certificazione;

- h) Tenere pulita l'area occupata, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
- i) Attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche e il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente Regolamento e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del mercato e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali;

ART. 13 DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori:
 - a. Esporre e/o vendere merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e stabilite dal presente Regolamento;
 - b. Occupare abusivamente i posteggi e comunque aree all'interno dell'area mercatale;
 - c. Pubblicizzare ditte ed enti non partecipanti al mercato;
 - d. Annunciare con grida e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con numeri e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita;
 - e. Cedere, anche parzialmente, il posteggio ricevuto in assegnazione;
 - f. Esercitare il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
 - g. Parcheggiare auto o altri veicoli in area mercatale, anche in adiacenza ai banchi;
 - h. Disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi diritto;
 - i. Gettare e depositare al suolo rifiuti;
 - j. Effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica;
 - k. Esporre o vendere merci nuove o contraffatte;
 - l. Esporre o vendere oggetti preziosi.
 - m. Accedere all'interno della piazza con autoveicoli o mezzi a motore.

2. Nel caso in cui vengano messi in funzione a scopo dimostrativo apparecchi sonori posti in vendita (radio, grammofoni, juke box e simili) il loro volume dovrà essere tenuto basso e la diffusione sonora dovrà avvenire per periodi limitati nel tempo, evitando comunque qualsiasi forma di disturbo alle quiete, alle operazioni di vendita e all'ambiente in cui essa avviene.

ART. 14 COMMISSIONE DI MERCATO

1. La Commissione di Mercato è costituita da almeno n° 3 componenti esperti nel settore. I loro nominativi saranno richiesti alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio dell'usato e dell'antiquariato.
2. La Commissione di Mercato dura in carica tre anni e, il loro intervento, sarà richiesto dal competente servizio in sede di avvio delle procedure concorsuali al fine di verificare le diverse tipologie merceologiche da inserire nel mercato. Il loro intervento sarà altresì richiesto, periodicamente, per verificare la tipologia merceologica posta in vendita.
3. La Commissione di Mercato ha validità con la presenza di almeno due componenti e tutte le valutazioni e decisioni devono essere rese per iscritto e sottoscritte dai componenti. Nel

caso di vendita di merci non corrispondenti alle categorie merceologiche approvate dal presente Regolamento, copia del verbale sottoscritto dai componenti la Commissione di Mercato. sarà trasmesso alla vigilanza municipale che ne terrà conto nel corso dei propri controlli.

ART. 15

VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 a seconda della gravità della violazione. Il procedimento sarà sottoposto al procedimento previsto di cui alla legge n° 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16

NORME FINALI

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

ART. 17

ALLEGATI

1. Fanno parte integrale e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) Certificato di collaudo dell'area mercatale individuata quale "Piazza Sant'Andrea;
 - b) Planimetria del sito con l'individuazione dei posteggi secondo le dimensioni stabilite dal presente regolamento;

